

Prot. 175 inf.

18 DIC. 2020



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI**  
**ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

***PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili in materia di famiglia e minorile avanti la Corte D'Appello di Bologna per il periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato ex lege***

1.1 I contraenti condividono l'esigenza di carattere generale che, nei processi in materia di famiglia e minorile, anche in appello, trovino applicazione i principi dell'oralità e della immediatezza e, di conseguenza, che le udienze vengano tenute, per quanto possibile, in presenza.

1.2 I contraenti sono, però, consapevoli che l'emergenza sanitaria, attualmente in corso, può rendere opportuna la trattazione delle udienze a distanza.

2.1 Nel caso di trattazione in presenza, il Presidente della prima sezione civile, o chi ne fa le veci, indicherà gli orari di trattazione delle singole cause con distanziamento di quindici minuti l'una dall'altra e la Cancelleria avrà cura di comunicare, mediante il PCT, il relativo decreto.

2.2 Gli Avvocati e le Parti avranno cura di accedere alla Corte d'Appello in prossimità dell'orario assegnato alla causa e di attendere la chiamata del procedimento nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.

2.3 Gli Avvocati e le Parti, non appena terminata l'udienza, dovranno lasciare i locali della Corte d'Appello.

3.1 Nel caso di udienza in presenza, la partecipazione delle Parti, per evitare assembramenti, dovrebbe essere per quanto possibile limitata.

3.2 Sarà cura della Corte d'Appello, con apposite ordinanze, indicare quando e per quali incumbenti la partecipazione personale di una Parte è indispensabile.

4.1 Poiché, rispettando il distanziamento orario, è possibile trattare un numero ridotto di procedimenti, dovranno essere disposti alcuni rinvii, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal DOG e dell'urgenza delle singole cause.

4.2 Vengono concordati i seguenti livelli di urgenza:

4.2.1 al livello più basso sono collocati i procedimenti di separazione e divorzio e relative modifiche in cui si discute solo di assegno;

4.2.2 poi a un livello superiore le cause di separazione e divorzio e relative modifiche nonché le cause tra genitori non coniugati dove si discute di assegni di mantenimento per i figli;

M  
M

E

4.2.3 infine, al livello superiore, le cause di amministrazione di sostegno e le cause in cui è in contestazione l'affidamento o la collocazione dei minori, le inibitorie e i reclami ex art. 708 c.p.c.

4.3 Resta inteso che, a parità di livello d'urgenza, le cause di più remota iscrizione avranno la precedenza sulle altre.

5.1 Le richieste di trattazione cartolare dovranno essere congiuntamente formulate dai legali di entrambe le Parti e trasmesse alla Corte d'Appello con congruo anticipo, ovvero almeno dieci giorni prima dell'udienza.

5.2 La presentazione della domanda di trattazione cartolare implica la rinuncia al termine di giorni trenta, previsto dall'art. 221, quarto comma, d. l. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

5.3 Ove la Corte consenta la trattazione cartolare, i difensori delle parti possono presentare entro cinque giorni dall'udienza le rispettive note difensive d'udienza.

5.3 La trattazione cartolare è sempre autorizzata per le cause di cui al precedente punto 4.2.1.

6.1 Nel caso in cui venga disposta la trattazione cartolare della causa con il decreto di fissazione udienza, nel decreto il Presidente avrà cura di fissare l'udienza di comparizione indicando il termine per la costituzione del resistente; quindi, nell'autorizzare il deposito delle note difensive di udienza, assegnerà al ricorrente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della sua memoria e al resistente termine fino a cinque giorni per il deposito della memoria di replica.

6.2 Il difensore della parte ricorrente avrà cura di inviare al collega avversario il giorno del deposito copia della memoria in modo da consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di replica nel termine di cinque giorni di cui al punto che precede.

6.3 Le parti convengono, al fine di consentire il rispetto del principio del contraddittorio, debbano essere rigorosamente osservati i termini previsti per lo svolgimento del processo con la modalità cartolare.

7. I contraenti convengono sulla non opportunità della trattazione da remoto per le cause di appello in materia di famiglia e minorile.

8.1 Costituisce legittimo impedimento, anche per la parte non costituita, lo stato di malattia del difensore causato da infezione da Covid 19 e una situazione di quarantena, sia essa obbligatoria, fiduciaria o volontaria.

8.2 Costituisce, altresì, legittimo impedimento dell'Avvocato l'isolamento fiduciario o la quarantena a causa COVID-19 dei figli minorenni o di altri familiari o persone conviventi in condizione di non autosufficienza.

9.1 Le istanze di rinvio provenienti da Avvocati di altri distretti saranno valutate dalla Corte d'Appello con prudente apprezzamento.

9.2 In ogni caso, la mera richiesta di rinvio per provenienza da altra Regione, ove non vi sia adesione della controparte, non può essere accolta.

10.1 In caso di ascolto del minore, la Corte, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e della difficoltà degli spostamenti, provvederà a delegare l'incombente al Consigliere relatore, che vi provvederà in presenza con la fissazione di apposita udienza monocratica.

11. In caso di aggravamento della situazione epidemica e/o della proclamazione nel distretto della Corte d'Appello di zona rossa, il Presidente della prima sezione civile si riserva di disporre la trattazione cartolare di tutte le cause di famiglia, previa consultazione con gli Ordini degli Avvocati.

12. Le udienze del processo minorile restano in presenza e sono disciplinate con le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 che precedono.

**Bologna, 18 dicembre 2020**

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**Il Presidente Vicario**

**Roberto Aponte**



**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Il Presidente**

**Mauro Cellarosi**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**Il Presidente**

**Italia Elisabetta d'Errico**



**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Depositato in  
Segreteria il

13-12-2020, n. 175 i

